

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
“Alto Leo – Panaro”
TORRENTI LEO, FELLICAROLO E OSPITALE

- COMUNE DI FANANO -

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Fanano ha formalizzato in data 29 gennaio 2021, la richiesta di ampliamento e di revisione del regolamento dell'Area di Pesca Regolamentata presente e attiva sul proprio territorio e istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 19 marzo 2018 e successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 25 marzo 2019. Tale proposta è stata sottoposta dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena all'esame del Tavolo di consultazione locale ottenendo il parere favorevole; analogo pronunciamento è stato richiesto da parte del Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca in data 24 febbraio 2021 alla Commissione Ittica regionale che si è espressa favorevolmente.

L'area oggetto della richiesta interessa il Parco del Frignano e, proprio per tale motivazione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale ha rilasciato il proprio nulla-osta, con prescrizioni, all'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata, espresso con nota del 16 febbraio 2021, trasmesso dal Comune di Fanano. Le citate prescrizioni vengono integralmente recepite all'interno del presente atto.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata ampliata si estende sui seguenti tratti:

1. Torrente Leo - dalla confluenza dei torrenti Ospitale e Fellicarolo all'ultima briglia a valle della Località Mulino (Via Mulino);
2. Torrente Ospitale, dalla prima briglia a monte del ponte di ferro fino alla confluenza col Torrente Fellicarolo;
3. Torrente Fellicarolo, dalla captazione della centrale idroelettrica “Potamos” alla confluenza col Torrente Ospitale.

Tutti in acque classificate “D”.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali dei vari tratti, verificate con campionamenti ittiologici risalenti al 2018 risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario (70 %) e scazzone (30 %) per quanto riguarda la zona più a monte (A), mentre i tratti più valle (B e C) si caratterizzano per un popolamento maggiormente diversificato composto oltre alle specie già citate anche dalla presenza di vairone e barbo.

**VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1,
DELLA L.R. N. 11/2012**

I tratti interessati confermano un'estensione per una lunghezza totale di km 9 circa in Comune di Fanano.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Fanano comprende, oltre ad un tratto dell'asta del Torrente Leo, per intero i sottobacini dei torrenti Fellicarolo e Ospitale con i relativi affluenti la

cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 25 km. Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici inferiore al 40 %.

REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

I tratti individuati come Area di Pesca Regolamentata sono sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

Settore A: ZONA NO KILL – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche con amo singolo privo o privato dell'ardiglione. Sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell'artificiale utilizzato e non è consentita nessuna cattura.

Delimitazione: dalla prima briglia a valle del laghetto "il Lido" scendendo a valle fino alla terza briglia.

Settore B: ZONA A PRELIEVO - la pesca è consentita con tutte le attrezzature e le tecniche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria "D". È consentita la cattura e la detenzione di 4 capi giornalieri di salmonidi, misura minima: cm 25. Per tutte le altre specie autoctone vige il Regolamento Regionale n. 1/2018. È fatto obbligo di porre il pesce catturato in un cesto o nassa ben visibile per agevolare la vigilanza. È vietato quindi tenere il pesce catturato in tasche o scomparti nascosti. Tutti gli esemplari di salmonidi di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Delimitazione: dalla terza briglia sotto il laghetto 'Il Lido' all'ultima briglia a valle della Località Mulino (Via Mulino).

Settore C: ZONA A PRELIEVO GRATUITA CON LIMITAZIONE ORARIA – La pesca è vietata dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Nel restante periodo è consentita la cattura e la detenzione di 4 capi giornalieri di salmonidi, misura minima: cm 25. Per tutte le altre specie autoctone si applica il Regolamento Regionale n. 1/2018. È fatto obbligo di porre il pesce catturato in un cesto o nassa ben visibile per agevolare la vigilanza. È vietato quindi tenere il pesce catturato in tasche o scomparti nascosti. Tutti gli esemplari di salmonidi di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Delimitazione: dalla prima briglia a valle del Lido salendo fino alla seconda briglia sul Torrente Fellicarolo e alla prima briglia sul Torrente Ospitale

Settore D: NO KILL A BOX INDIVIDUALI CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale con amo singolo privo o privato dell'ardiglione. Sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell'artificiale utilizzato e non è consentita nessuna cattura.

Delimitazione: sul Torrente Ospitale dal ponte "Rifolengo" a salire fino alla prima briglia a monte del ponte "di Ferro"; sul Torrente Fellicarolo dal ponte a monte dei Due Ponti a salire fino alla captazione della centrale idroelettrica 'Potamos'.

Settore E: ULTRABOX: AREA NO KILL ESTREMA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE – la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale con amo singolo privo o privato dell'ardiglione. Sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell'artificiale utilizzato e non è consentita nessuna cattura.

Delimitazione: sul torrente Ospitale dalla prima briglia a monte della confluenza col Torrente Fellicarolo a salire fino al ponte "Rifolengo".

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Fanano.

Minore di anni 12 (ad eccezione del Settore E): esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento Zona Turistica.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Il pescatore che intende esercitare pesca catch and release nel settore A, D e ULTRABOX, potrà spostarsi e pescare anche nel settore B sempre con le modalità vigenti per il settore A, D e ULTRABOX (catch and release). Il pescatore che esercita la pesca catch and release può in una stessa giornata acquistare più permessi di pesca per poter pescare in più di un settore.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Nel caso del raggiungimento della quota ammessa nel SETTORE B non è possibile continuare in nessun modo l'attività di pesca nella giornata indicata. È consentito invece pescando nelle acque libere di categoria D prelevare un altro salmonide di lunghezza non inferiore alla misura prevista dalla Legge in quanto il Regolamento Regionale prevede fino a 5 catture giornaliere.

Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Art. 3 - Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell'Area Regolamentata è consentita dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque dell'Area, seguendo i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 e le specifiche limitazioni definite all'art. 2 relativamente al Settore C del presente Regolamento dell'Area.

Art. 4 - Tesserino segnacatture e quote dei permessi

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, ogni pescatore deve essere dotato di un permesso di pesca giornaliero o stagionale Zona Turistica sul quale dovrà essere segnato l'orario di cattura del pesce. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato, pena le sanzioni previste dall'art. 8.

Prima di iniziare la pesca nell'Area Regolamentata (Settori A, B, D e ULTRABOX) è obbligatorio ATTIVARE il permesso a pagamento seguendo le modalità specificate sul permesso stesso. Solo il settore C non necessita di permesso essendo a titolo gratuito, ma comunque soggetto al presente regolamento (Art.1).

Il permesso di pesca giornaliero Zona Turistica dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati.

- Prima di iniziare la pesca il pescatore deve obbligatoriamente compilare il permesso acquistato in ogni sua parte.
- Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando l'orario della cattura. La segnatura va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate cancellature e correzioni.
- Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata sia nel tesserino regionale di pesca controllata che nel permesso di pesca a pagamento della Zona Turistica.

Il permesso di pesca stagionale di Zona Turistica dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo permesso di pesca stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto. Nel caso in cui si terminino le uscite previste dallo stagionale prima della chiusura della pesca, si potrà richiedere un ulteriore stagionale previa riconsegna di quello precedente ripagando la quota prevista.

Art. 5 - Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- canna di lunghezza massima 11 piedi (3,3528 metri) nei settori A, C, D e ULTRABOX;
- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria, solo nel settore B;
- sistema a "moschera" o "camolera": con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- esche siliconiche, solo nei settori A e B;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc.), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione.

Art. 6 - Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Fanano, esclusivamente trote fario di ceppo mediterraneo provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.). Le eventuali immissioni di novellame di trota fario nel tratto di Area di Pesca Regolamentata individuato sul Torrente Ospitale, all'interno del sito Rete Natura 200 IT 4040001 dovranno

essere precedute da una richiesta di nulla-osta e di Valutazione di Incidenza da proporre all'Ente Gestione Parchi Emilia centrale.

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4-6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena unitamente alle relazioni di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Divieti

1) Attrezzi

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

2) Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cestino o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- c) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

Art. 8 – Sanzioni

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 9 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche o attrezzi inerenti alla pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario; all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con **cadenza annuale** dovrà essere svolta un'indagine atta alla verifica della eventuale presenza e dello stato di conservazione della popolazione di vairone (*Telestes muticellus*) e di gambero di torrente (*Austropotamobius pallipes*) nel tratto individuato sul Torrente Ospitale; i risultati di tale indagine andranno trasmessi all'Ente Gestione Parchi Emilia centrale e al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna.

Con **cadenza triennale** a partire dall'autunno 2021 dovrà essere svolta un'indagine ittiologica che dovrà comprendere anche una accurata verifica della eventuale presenza e dello stato di conservazione della popolazione di vairone (*Telestes muticellus*) e di gambero di torrente (*Austropotamobius pallipes*) nel tratto posto sul Torrente Ospitale. I risultati di tale indagine andranno trasmessi all'Ente Gestione Parchi Emilia centrale e al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna. I campionamenti specifici dovranno essere eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumifauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.